Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 4 aprile 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

LEGGE 23 gennaio 1941-XIX, n. 173.

Approvazione del piano regolatore generale di massima edilizio e di ampliamento della città di Bolzano comprendente il piano particolareggiato per la zona di prima attuazione e delle relative norme di esecuzione . . . . Pag. 1374

REGIO DECRETO 13 febbraio 1941-XIX, n. 174.

Numero delle onorificenze degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, che potranno conferirsi nell'anno 1941 su proposta Ministeriale . . . . Pag. 1376

REGIO DECRETO 3 febbraio 1941-XIX, n. 175.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Rocco nella Chiesa omonima in San Remo (Imperia) e autorizzazione al Beneficio parrocchiale di San Rocco, in San Remo, ad accettare una donazione . . . . . Pag. 1376

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 30 marzo 1941-XIX.

Militarizzazione di personale civile nel territorio dei Possedimenti italiani dell'Egeo . . . . Pag. 1377

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 marzo 1941-XIX.

Mobilitazione civile di alcune cooperative della Libia. Pag. 1378

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 marzo 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Saluzzo nella Cassa di risparmio di Saluzzo . . . Pag. 1378

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 marzo 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Civitavecchia nella Cassa di risparmio di Civitavecchia. Pag. 1378

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 marzo 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Teramo, nella Cassa di risparmio della provincia di Teramo. Pag. 1379

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 marzo 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Orvieto nella Cassa di risparmio di Orvieto . . . Pag. 1379

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 marzo 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Imola nella Cassa di risparmio di Imola . . . . Pag. 1379

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 marzo 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Fano nella Cassa di risparmio di Fano . . . . . Pag. 1380

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 marzo 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione dei Monti di credito su pegno di Cento e di Pieve di Cento nella Cassa di risparmio di Cento. Pag. 1380

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1941-XIX.

Nomina del sig. Antonelli Giulio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia . . . . Pag. 1381

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1941-XIX.

Cessazione del sig. De Martini Filippo dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova. Pag. 1381

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1940-XIX.

Autorizzazione alle Intendenze di finanza a concedere, durante l'anno 1941, agli Enti che ne facciano richiesta, lo svolgimento di lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza. Pag. 1381

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 1382

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 1382

Smarrimento di certificati di rendita del Prestito redimibile 3,50 per cento . . . . Pag. 1383

CONCORSI

Ministero delle corporazioni:
Concorso a cinque posti di ispettore metrico aggiunto in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi . . . . Pag. 1384
Proroga del concorso per un nuovo tipo di recipiente per conserve . . . . Pag. 1388
Regia prefettura di Bolzano: Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . Pag. 1388
Regia prefettura di Messina: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . Pag. 1388

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 81 DEL 4 APRILE 1941-XIX:

LEGGE 6 febbraio 1941-XIX, n. 176.
Ordinamento del Monte-pensioni per gli insegnanti elementari.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 gennaio 1941-XIX, n. 173.
Approvazione del piano regolatore generale di massima edilizio e di ampliamento della città di Bolzano comprendente il piano particolareggiato per la zona di prima attuazione e delle relative norme di esecuzione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore generale di massima edilizio e di ampliamento della città di Bolzano, comprendente il piano particolareggiato per la zona di Gries.

Un esemplare di tale piano, comprendente il regolamento contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano stesso, muniti del visto del Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 2.

Con l'approvazione del piano regolatore di massima vengono fissate le direttive e determinati i criteri secondo i quali saranno sviluppati e compilati i piani particolareggiati di esecuzione.

Il comune di Bolzano provvederà alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione delle varie zone ed opere comprendenti la planimetria particolareggiata della zona e l'elenco delle proprietà soggette ad espropriazioni od a vincolo.

Il piano particolareggiato interessante gli impianti ferroviari dovrà essere previamente concordato con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

I piani particolareggiati di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

La pubblicazione dei piani particolareggiati sarà effettuata per opera del comune di Bolzano a mano a mano che se ne presenti l'opportunità e se ne preveda la prossima realizzazione.

La imposizione del vincolo ed i termini per la presentazione dei ricorsi decorrono dalla data della pubblicazione ufficiale di ogni singolo piano particolareggiato.

L'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione sarà data con Regio decreto su proposta del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 3.

Per la occupazione delle aree private necessarie alla esecuzione del piano regolatore, il Comune procederà, in confronto dei rispettivi proprietari, a norma delle disposizioni della presente legge e di quelle della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali o beni altrimenti soggetti per legge a speciale sorveglianza delle autorità pubbliche, saranno presi dal comune di Bolzano preventivi accordi tecnici e finanziari con le Amministrazioni competenti.

Art. 4.

Il Comune è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui, la occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve darne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se o meno intendano essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà singolarmente, se proprietari della intera zona o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie, che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano, alle speciali norme generali e prescrizioni tecniche di cui al suddetto regolamento e alle disposizioni del regolamento edilizio e d'igiene vigenti nel Comune stesso.

Gli inviti di cui al presente articolo, saranno a cura del Comune notificati ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali o comunque individuati con i normali mezzi di indagine.

Qualora nel termine fissato dal Comune non si sia costituito il consorzio fra tutti i proprietari di una area indicata nel piano particolareggiato e dei relativi distacchi, ma uno o più dei detti proprietari si obblighino alla edificazione o ricostruzione dell'area secondo la prevista destinazione e forniscano idonea garanzia, il Comune potrà procedere per conto di questi proprietari alla espropriazione della parte dell'area e dei relativi distacchi di proprietà degli altri con le norme della presente legge.

Tra più interessati che si obblighino come sopra e presentino idonea garanzia hanno la preferenza coloro che, riuniti in consorzio o singolarmente, siano proprietari della maggiore superficie, sempre comprendendosi in questa tanto l'area fabbricabile quanto quella da destinarsi a distacchi.

Art. 5.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano regolatore.

La indennità di espropriazione per opere di piano regolatore, sarà determinata sulla media del valore venale e di quello dedotto dall'imponibile, se trattasi di fabbricati, ovvero, se trattasi di terreni, dall'estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso 3.66 capitalizzato ad un tasso variabile dal 3.50 per cento al 7 per cento a seconda delle condizioni

dell'immobile e della località, sempre che il valore dedotto dall'imponibile o dall'estimo catastale non superi quello venale. In caso contrario l'indennità di espropriazione sarà costituita dallo stesso valore venale.

Qualora nel periodo di attuazione del piano regolatore si procedesse ad espropriazione di immobili per i quali gli imponibili fossero revisionati in dipendenza del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, e del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, o di altri provvedimenti, in relazione ai nuovi imponibili, con Regio decreto su proposta dei Ministri per le finanze e per i lavori pubblici di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, potrà essere abolito o variato il coefficiente fisso e variati i tassi di capitalizzazione di cui al comma precedente.

Nella determinazione del valore venale non dovrà essere tenuto conto di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato e che possa verificarsi sia direttamente che indirettamente, in dipendenza dell'approvazione del piano e della sua esecuzione, anche soltanto parziale.

Nel determinare le indennità per i miglioramenti e le spese fatte dopo la pubblicazione del piano i periti dovranno attenersi alle norme di cui ai successivi articoli della presente legge.

Art. 6.

Per la esecuzione degli espropri degli stabili compresi nel piano particolareggiato, il Comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del Prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 7.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il Prefetto della provincia di Bolzano, in seguito a richiesta del comune di Bolzano, dispone perchè in contraddittorio col Comune stesso e con i proprietari espropriandi venga formato lo stato di consistenza dei beni ed in base ai criteri di valutazione di cui al precedente art. 5, sentito il parere dell'Ufficio tecnico erariale competente, determina la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà, a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa.

Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione delle indennità il Prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo della indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito l'espropriante dovrà richiedere al Prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma *a*) del presente articolo;

d) tale decreto del Prefetto dev'essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'Ufficio delle ipoteche, e successivamente notificato agli interessati.

La notificazione del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennità come sopra determinata;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma *d*) del presente articolo senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma *e*) del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per la eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti del precedente art. 5 della presente legge.

Art. 8.

Il comune di Bolzano è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal presente piano regolatore contributi di miglioria nei limiti e con le norme previste dal testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e successive modificazioni.

Art. 9.

I proprietari delle nuove costruzioni, le quali debbano essere dotate di portici, oltre al versamento dei contributi su indicati, hanno l'obbligo, senza indennizzo di sorta, di lasciare soggetto a servitù di pubblico transito i portici stessi, che dovranno considerarsi per ogni conseguente effetto come pubbliche vie.

Art. 10.

È vietato procedere a lottizzazione di terreni a scopo edilizio, fuori del piano regolatore edilizio e di ampliamento senza permesso dell'autorità comunale che avrà facoltà di concederlo solo nel caso in cui il progetto di lottizzazione non sia in contrasto con i criteri di massima da esso adottati per l'ulteriore sviluppo della città, e solo quando l'interessato assuma, con idonee garanzie, l'obbligo di procedere a proprie spese all'impianto di pubblici servizi (acqua, fognatura, illuminazione, mezzi di trasporto in comune) su progetti approvati dal Comune e da eseguirsi sotto la vigilanza del medesimo.

Art. 11.

Con Regio decreto, promosso dal Ministro per i lavori pubblici e previa l'osservanza della procedura stabilita dall'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, potranno essere approvate le parziali modificazioni del piano generale di massima, che, nel corso della sua attuazione, il Comune riconoscerà opportune.

Art. 12.

Il piano di massima approvato con la presente legge non ha limiti di durata.

Per l'attuazione del piano particolareggiato di cui all'art. 1 è assegnato il termine di anni 15 dalla data della presente legge.

Per l'esecuzione degli altri piani particolareggiati è assegnato il termine di 10 anni dalla pubblicazione del decreto di approvazione.

Nella deliberazione podestarile di adozione del piano particolareggiato dovrà essere indicato il termine entro il quale dovranno completarsi le espropriazioni.

Tale termine decorrerà dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione. Anche dopo l'approvazione dei piani particolareggiati, sarà consentito ai proprietari colpiti dal piano la esecuzione delle opere di conservazione e manutenzione dei loro immobili.

Il Comune potrà anche consentire opere che eccedano la conservazione e la manutenzione a suo esclusivo giudizio.

In tal caso delle opere eseguite sarà tenuto conto nel computo delle indennità di esproprio deducendone la quota di deprezzamento.

Art. 13.

In quanto non disposto o modificato con la presente legge valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 14.

Gli atti di trapasso di immobili al comune di Bolzano per la espropriazione e l'acquisto di immobili occorrenti per la esecuzione del piano regolatore generale, approvato con la presente legge, sono soggetti alla imposta fissa di registro di L. 20 ed inoltre alla imposta fissa di trascrizione ipotecaria di L. 20 per ogni trasferimento.

Il beneficio fiscale previsto nel precedente comma del presente articolo è limitato agli atti e contratti indicati nel comma stesso, posti in essere entro il termine di venticinque anni a decorrere dalla data della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — GRANDI — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 13 febbraio 1941-XIX, n. 174.

Numero delle onorificenze degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e delle Corona d'Italia, che potranno conferirsi nell'anno 1941 su proposta Ministeriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

GENERALE GRAN MASTRO

DELL'ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO

Veduti i Nostri Magistrali decreti del 30 dicembre 1929-VIII, nn. 2245 e 2246;

Sentiti il DUCE del Fascismo, Capo del Governo ed il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia;

Di Nostro Moto Proprio ed in virtù della Nostra Regia Prerogativa ed Autorità Magistrale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero delle onorificenze che potranno conferirsi nell'anno 1941-XIX nelle cinque classi degli Ordini cavallereschi dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, sarà il seguente:

Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Cavalieri di gran croce . . .	otto
Grand'ufficiali	quarantatre
Commendatori	centoquarantaquattro
Ufficiali	trecentotrentacinque
Cavalieri	ottocentosessantacinque

Ordine della Corona d'Italia.

Cavalieri di gran croce . . .	ventiquattro
Grand'ufficiali	centonovanta
Commendatori	milledodici
Ufficiali	milleottocentocinquanta
Cavalieri	cinquemila

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri del numero delle onorificenze stabilito dal presente decreto sarà fissato con provvedimento del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, come prescrive l'articolo 6 dei Nostri Magistrali decreti 30 dicembre 1929-VIII, nn. 2245 e 2246.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo le concessioni previste dall'art. 7 del Nostro Magistrale decreto del 30 dicembre 1929-VIII, n. 2245, e dall'art. 11 del Nostro Magistrale decreto 30 dicembre 1929-VIII, n. 2246.

Incarichiamo della esecuzione del presente decreto il DUCE del Fascismo, Capo del Governo ed il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, e ordiniamo che il medesimo, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — REVEL

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 3 febbraio 1941-XIX, n. 175.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Rocco nella Chiesa omonima in San Remo (Imperia) e autorizzazione al Beneficio parrocchiale di San Rocco, in San Remo, ad accettare una donazione.

N. 175. R. decreto 3 febbraio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Ventimiglia, in data 15 ottobre 1936-XIV integrato con postilla, relativo alla erezione della parrocchia di San Rocco nella Chiesa dallo stesso titolo, in San Remo (Imperia). Il Beneficio parrocchiale di San Rocco, in San Remo, viene autorizzato ad accettare la donazione, disposta dalla Confraternita di San Rocco, consistente in un appartamento di cinque vani, situato in San Remo del valore periziato di L. 15.000. La Chiesa parrocchiale di San Rocco in San Remo, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta della Confraternita di San Rocco in San Remo, consistente nel piano terreno di vani tre di una casa situata in San Remo, via Coldirodi n. 2, nonchè in un appezzamento di terreno situato in regione Maccagnan dello stesso Comune, il tutto del complessivo valore periziato di L. 20.200.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1941-XIX

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 30 marzo 1941-XIX.

Militarizzazione di personale civile nel territorio dei Possedimenti italiani dell'Egeo.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 15 e 17 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 714, che dichiara lo stato di guerra nel territorio del Possedimento;

Visto il Nostro bando in data 28 ottobre 1940-XVIII, che determina il territorio dei Possedimenti italiani dell'Egeo zona delle operazioni;

Ordina:

Art. 1.

Durante l'attuale stato di guerra possono essere militarizzati tutti gli appartenenti a qualsiasi titolo alle ditte che hanno l'incarico di eseguire, nel territorio dei Possedimenti italiani dell'Egeo, lavori comunque connessi con le operazioni militari.

La militarizzazione è disposta con decreto del Comandante superiore delle Forze armate delle Isole italiane dell'Egeo. Il decreto indica la ditta, la località e il lavoro cui si riferisce e stabilisce, occorrendo, i limiti di tempo della sua applicazione.

Il decreto di militarizzazione è notificato al personale interessato mediante affissione nell'interno degli stabilimenti, uffici, locali di lavoro a cui il personale appartiene, ovvero mediante comunicazione individuale per scritto.

Art. 2.

Il Comandante superiore delle Forze armate delle Isole italiane dell'Egeo può disporre che persone aventi la cittadinanza italiana o del Possedimento, prestino la loro attività presso le ditte, nelle località e per i lavori indicati nell'articolo precedente.

Tale potere egli può delegare ai dipendenti comandanti di isola.

L'ordine di prestazione del lavoro è intimato all'interessato mediante precetto personale e contro di esso non è ammesso alcun reclamo.

La notificazione del precetto importa l'immediato assoggettamento della persona precettata alle disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 3.

Il personale militarizzato ai sensi dell'art. 1 è soggetto alla giurisdizione penale militare; e ad esso si applicano le disposizioni del codice penale per l'esercito e delle relative leggi complementari dal giorno in cui è notificato il decreto di militarizzazione.

Per i reati contro la disciplina commessi dai militarizzati di sesso femminile, il giudice può diminuire la pena da uno a due gradi.

Art. 4.

La subordinazione tra gli appartenenti al personale militarizzato è determinata dalla suddivisione del personale stesso nelle seguenti tre categorie:

1° dirigenti;
2° impiegati;
3° operai.

È dovuta subordinazione, ancorchè non vi sia differenza di categoria, a coloro che sono investiti di fatto di funzioni direttive.

Agli effetti del rapporto di subordinazione fra gli appartenenti alle tre categorie del personale militarizzato, indicate nel primo comma, gli imprenditori sono equiparati ai dirigenti.

Art. 5.

Il personale militarizzato è tenuto alla subordinazione verso gli ufficiali delle Forze armate incaricati della sorveglianza dei lavori comunque connessi con le operazioni militari e verso ogni altro ufficiale che rappresenti l'autorità militare competente a esigere l'ordinato e sollecito svolgimento dei lavori stessi. Gli operai militarizzati sono tenuti alla subordinazione anche verso i sottufficiali eventualmente incaricati della predetta sorveglianza.

Il personale militarizzato è assoggettato, oltre che alla legge penale militare e alla giurisdizione militare, anche al regolamento di disciplina militare per l'esercito.

La subordinazione del personale militarizzato verso gli ufficiali e sottufficiali preposti alla sorveglianza disciplinare stabilita dal primo comma è limitata ai rapporti fra i militari e militarizzati delle singole ditte su cui la sorveglianza si esercita.

Art. 6.

Sono puniti ai sensi della legge penale militare gli ufficiali e i sottufficiali preposti alla sorveglianza disciplinare delle ditte a cui si riferisce il provvedimento di militarizzazione, per i reati preveduti dalla legge medesima, da essi commessi a danno dei militarizzati soggetti alla loro vigilanza.

Art. 7.

Ai dirigenti e agli impiegati possono infliggersi le punizioni disciplinari militari prevedute per gli ufficiali in servizio, agli operai quelle prevedute per i graduati e militari di truppa.

Art. 8.

Le punizioni disciplinari militari sono inflitte dal Comandante superiore delle Forze armate delle Isole italiane dell'Egeo e sono scontate nei locali di punizione del corpo militare viciniore, ovvero, qualora si tratti di arresti, nell'abitazione.

Il militarizzato che sconta una punizione disciplinare è tenuto alla subordinazione verso gli ufficiali, sottufficiali e graduati preposti alla sorveglianza dei locali di punizione.

La punizione disciplinare detentiva importa la ritenuta della metà degli assegni comunque spettanti al punito.

Per le donne e per i minori degli anni diciotto, invece della punizione disciplinare detentiva si applica la multa disciplinare fino a lire cinquecento.

Art. 9.

Il personale militarizzato deve portare, durante il normale del proprio servizio o lavoro, un distintivo costituito da un bracciale di panno con una stelletta a cinque punte.

Il bracciale è di colore azzurro per la categoria dei dirigenti, di colore rosso per la categoria degli impiegati, di colore giallo per la categoria degli operai.

Art. 10.

La militarizzazione disposta ai sensi del presente bando non ha effetto relativamente al trattamento economico e al razionamento per il personale militarizzato.

Art. 11.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Bollettino del Possedimento e mediante pubblica affissione. Esso entra in vigore dal giorno della sua inserzione nel predetto Bollettino.

Dal Quartier generale delle Forze armate, addì 30 marzo 1941-XIX

MUSSOLINI

(1250)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 marzo 1941-XIX.

Mobilitazione civile di alcune cooperative della Libia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Visto il R. decreto 19 giugno 1940-XVIII, n. 1085;

Vista la proposta del Ministero dell'Africa Italiana;

Decreta:

Le sottonotate cooperative della Libia sono mobilitate civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, a decorrere dal 22 gennaio 1941-XIX:

Consorzio agrario della Tripolitania - Tripoli;
Cooperativa di consumo « l'Alimentaria » - Tripoli;
Cooperativa di consumo - Misurata;
Cantina sociale - Tripoli;
Centrale cooperativa del latte - Tripoli.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 marzo 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1941-XIX
Registro n. 6 *Finanze, foglio n.* 105.

(1251)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 marzo 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Saluzzo nella Cassa di risparmio di Saluzzo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 3 febbraio 1941-XIX, n. 75, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Saluzzo nella Cassa di risparmio di Saluzzo;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 28 novembre 1940-XIX;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Saluzzo nella Cassa di risparmio di Saluzzo, con sede in Saluzzo, disposta con il R. decreto 3 febbraio 1941-XIX, n. 75, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte della Cassa di risparmio di Saluzzo, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Saluzzo;

2) incameramento, da parte della Cassa di risparmio di Saluzzo, del patrimonio dell'Istituto incorporato;

3) impegno, da parte della Cassa di risparmio di Saluzzo, di continuare in Saluzzo l'esercizio della pegnorazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1941-XIX

MUSSOLINI

(1206)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 marzo 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Civitavecchia nella Cassa di risparmio di Civitavecchia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 3 febbraio 1941-XIX, n. 75, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Civitavecchia nella Cassa di risparmio di Civitavecchia;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 28 novembre 1940-XIX;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Civitavecchia nella Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia, disposta con il R. decreto 3 febbraio 1941-XIX, n. 75, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte della Cassa di risparmio di Civitavecchia, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Civitavecchia;

2) incameramento, da parte della Cassa di risparmio di Civitavecchia, del patrimonio dell'Istituto incorporato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1941-XIX

MUSSOLINI

(1207)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 marzo 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Teramo, nella Cassa di risparmio della provincia di Teramo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 3 febbraio 1941-XIX, n. 75, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Teramo nella Cassa di risparmio della provincia di Teramo;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 28 novembre 1940-XIX;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Teramo nella Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, disposta con il R. decreto 3 febbraio 1941-XIX, n. 75, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Teramo;

2) incameramento, da parte della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, del patrimonio dell'Istituto incorporato;

3) impegno, da parte della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, di continuare in Teramo l'esercizio della pegnorazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì, 28 marzo 1941-XIX

MUSSOLINI

(1208)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 marzo 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Orvieto nella Cassa di risparmio di Orvieto.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 3 febbraio 1941-XIX, n. 75, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Orvieto nella Cassa di risparmio di Orvieto;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 28 novembre 1940-XIX;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Orvieto nella Cassa di risparmio di Orvieto, con sede in Orvieto, disposta con il R. decreto 3 febbraio 1941-XIX, n. 75, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte della Cassa di risparmio di Orvieto, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Orvieto;

2) incameramento, da parte della Cassa di risparmio di Orvieto, del patrimonio dell'Istituto incorporato;

3) impegno, da parte della Cassa di risparmio di Orvieto, di continuare in Orvieto l'esercizio della pegnorazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1941-XIX

MUSSOLINI

(1209)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 marzo 1941-XIX.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Imola nella Cassa di risparmio di Imola.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto 3 febbraio 1941-XIX, n. 75, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Imola nella Cassa di risparmio di Imola;
Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;
In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 28 novembre 1940-XIX;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Imola nella Cassa di risparmio di Imola, con sede in Imola, disposta con il R. decreto 3 febbraio 1941-XIX, n. 75, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte della Cassa di risparmio di Imola, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Imola;

2) incameramento, da parte della Cassa di risparmio di Imola, del patrimonio dell'Istituto incorporato;

3) impegno, da parte della Cassa di risparmio di Imola di continuare in Imola l'esercizio della pegnorazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1941-XIX

MUSSOLINI

(1210)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 marzo 1941-XIX.
Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Fano nella Cassa di risparmio di Fano.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il R. decreto 3 febbraio 1941-XIX, n. 75, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Fano nella Cassa di risparmio di Fano;
Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;
In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 28 novembre 1940-XIX;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Fano nella Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano, disposta con il R. decreto 3 febbraio 1941-XIX, n. 75, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte della Cassa di risparmio di Fano, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Fano;

2) incameramento, da parte della Cassa di risparmio di Fano, del patrimonio dell'Istituto incorporato;

3) impegno, da parte della Cassa di risparmio di Fano, di continuare in Fano l'esercizio della pegnorazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1941-XIX

MUSSOLINI

(1211)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 marzo 1941-XIX.
Condizioni di incorporazione dei Monti di credito su pegno di Cento e di Pieve di Cento nella Cassa di risparmio di Cento.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il R. decreto 3 febbraio 1941-XIX, n. 75, con il quale è stata disposta la incorporazione dei Monti di credito su pegno di Cento e di Pieve di Cento nella Cassa di risparmio di Cento;
Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;
In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 28 novembre 1940-XIX;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione dei Monti di credito su pegno di Cento e di Pieve di Cento nella Cassa di risparmio di Cento, con sede in Cento, disposta con il R. decreto 3 febbraio 1941-XIX, n. 75, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte della Cassa di risparmio di Cento, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività dei Monti di credito su pegno di Cento e di Pieve di Cento;

2) incameramento, da parte della Cassa di risparmio di Cento, del patrimonio dei Monti di credito su pegno indicati nel precedente paragrafo;

3) impegno, da parte della Cassa di risparmio di Cento, di continuare in Cento e Pieve di Cento l'esercizio della pegnorazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1941-XIX

MUSSOLINI

(1212)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1941-XIX.
Nomina del sig. Antonelli Giulio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Aldo Bellinato, agente di cambio presso la Borsa di Venezia, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Antonelli Giulio di Achille;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle Corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Venezia;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Antonelli Giulio è nominato rappresentante del sig. Aldo Bellinato, agente di cambio presso la Borsa di Venezia.

Roma, addì 31 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: LISSIA

(1227)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1941-XIX.
Cessazione del sig. De Martini Filippo dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1932-X, n. 1911, col quale il sig. De Martini Filippo fu nominato rappresentante alle grida del sig. Tomasinelli Mario, agente di cambio presso la Borsa di Genova;

Visto l'atto in data 13 gennaio 1941-XIX, per notar Augusto Bermond di Genova, col quale il detto mandatario ha rinunziato al mandato conferitogli;

Decreta:

Il sig. De Martini Filippo cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del sig. Tomasinelli Mario, agente di cambio presso la Borsa di Genova.

Roma, addì 31 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: LISSIA

(1226)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1940-XIX.
Autorizzazione alle Intendenze di finanza a concedere, durante l'anno 1941, agli Enti che ne facciano richiesta, lo svolgimento di lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939-XVII, n. 973, riguardante la riforma delle leggi sul lotto pubblico;

Visto il proprio decreto 27 gennaio 1940-XVIII, n. 11383, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1940, col quale furono stabilite, in numero e specie, le operazioni di sorte che per ciascuna Provincia avrebbe dovuto aver luogo nell'anno solare 1940;

Ritenuta l'opportunità di aggiornare, in relazione alle effettive operazioni di sorte, autorizzate e svolte in ciascuna Provincia durante l'anno 1940, per numero e specie le operazioni da autorizzarsi durante l'anno solare 1941;

Determina:

Le Intendenze di finanza qui sotto elencate sono autorizzate a concedere, durante l'anno 1941 agli Enti che ne facciano richiesta, lo svolgimento di lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, di cui all'art. 40 del citato Regio decreto-legge, nei limiti a fianco di ciascuna di essa indicate:

INTENDENZE DI FINANZA	Numero di lotterie da autorizzare	Numero delle pesche o banchi di beneficenza	Numero delle tombole
Agrigento	—	3	—
Alessandria	1	13	1
Ancona	2	11	6
Aosta	4	14	—
Apuania	2	12	—
Arezzo	3	12	8
Ascoli Piceno	1	18	15
Asti	3	18	—
Avellino	—	3	—
Bari	9	2	—
Belluno	4	12	—
Beneveno	1	1	—
Bergamo	3	8	—
Bologna	3	25	5
Bolzano	—	6	—
Brescia	1	28	1
Brindisi	—	1	—
Cagliari	8	8	—
Caltanissetta	1	—	—
Campobasso	5	1	—
Catania	2	2	2
Catanzaro	5	2	1
Chieti	—	16	3
Como	—	41	1
Cosenza	1	8	—
Cremona	3	20	—
Cuneo	2	25	—
Enna	1	1	—
Ferrara	3	4	9
Firenze	13	15	10
Fiume	3	10	—
Foggia	1	1	—
Forlì	3	4	3
Frosinone	1	5	14
Genova	8	42	1
Gorizia	1	10	3
Grosseto	2	20	8
Imperia	1	6	1
L'Aquila	1	2	3
La Spezia	4	18	—
Lecce	1	2	—
Littoria	1	2	11
Livorno	6	10	10
Lucca	11	10	5
Macerata	6	4	11
Mantova	1	5	2
Matera	—	—	—
Messina	3	2	—
Milano	25	50	1
Modena	9	16	1
Napoli	8	10	—
Novara	3	22	—
Nuoro	1	1	—
Padova	1	25	5
Palermo	—	—	—
Parma	14	38	1
Pavia	5	38	1
Perugia	2	16	7
Pesaro	1	5	1
Pescara	1	3	6
Piacenza	1	16	—
Pisa	4	7	11
Pistoia	1	12	10
Pola	1	8	3
Potenza	—	1	—
Ragusa	—	—	—

INTENDENZE DI FINANZA	Numero di lotterie da autorizzare	Numero delle pesche o banchi di beneficenza	Numero delle tombole
Ravenna	5	22	6
Reggio Calabria	5	2	—
Reggio Emilia	9	23	—
Rieti	—	5	7
Roma	3	25	110
Rovigo	3	6	14
Salerno	2	3	—
Sassari	3	11	—
Savona	2	14	—
Siena	1	12	4
Siracusa	2	—	1
Sondrio	1	4	—
Taranto	3	3	—
Teramo	3	4	8
Terni	—	12	16
Torino	2	65	—
Trapani	—	1	—
Trento	4	19	—
Treviso	5	14	4
Trieste	3	17	15
Udine	—	22	5
Varese	7	52	—
Venezia	4	14	4
Vercelli	4	18	—
Verona	1	16	1
Vicenza	5	9	13
Viterbo	3	5	58
Zara	1	3	2

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 dicembre 1940-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(1175)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 100

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3569 Data: 9 ottobre 1940 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Taranto Intestazione: Intelligente Angelo fu Pietro Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 100

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4558 Data: 8 ottobre 1940 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avellino Intestazione: Barbarisi Andrea fu Giovanni Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1892 Data: 2 febbraio 1940 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Forlì Intestazione: Matteucci Egisto di Giovanni Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58545 Data: 8 ottobre 1940 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Torino Intestazione: Missola Luigi fu Giovanni Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 1900

Numero ordinale portato dalla ricevuta 981 Data: 17 febbraio 1940 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo Intestazione: Nicolosi Gioacchino fu G. Battista Titoli del Debito pubblico quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3910 Data: 23 ottobre 1940 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari Intestazione: Rossi Ferdinando fu Michele Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23232 Data: 27 luglio 1940 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Padova - Intestazione: Paccagnella Iolanda di Giordano in Pavan Titoli del Debito pubblico. quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2389 Data: 26 ottobre 1940 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze - Intestazione: Sassi Alfredo fu Giovanni Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4456 Data: 14 dicembre 1940 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Venezia Intestazione: Schichan Federico fu Giovanni Titoli del Debito pubblico quietanze capitale L. 800

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25 Data: 24 agosto 1940 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Agrigento - Intestazione: Banca Agricola Commerciale di Licata Titoli del Debito pubblico Obb Ferr 3 %, Serie B capitale L. 50 000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 623 Data: 22 ottobre 1940 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano Intestazione Masherpa Emanuele fu Pietro Titoli del Debito pubblico: una cartella di Rend. 5 %, capitale L. 1000.

Ai termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse. che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 marzo 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(907)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 1° aprile 1941-XIX - N. 75

	Cambio di compensazione	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Argentina (Peso carta)	—	4,5[illegible]
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canada (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)		—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	46 —
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	-	0,7935
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,20	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	

Rendita 3,50% (1906)	73,725
Id 3,50% (1902)	71,50
Id 3,00% Lordo	51,225
Id 5,00% (1935)	92,075
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	72,05
Id. Id 5,00% (1936)	94,175
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,825
Buoni novennali 5 % scadenza 1941	100 —
Id. Id 4 % Id. 15 febbraio 1943	95,95
Id. Id 4 % Id. 15 dicembre 1943	95,725
Id Id. 5 % Id. 1944	97,15
Id. Id. 5 % Id. 1949	98,35

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati di rendita del Prestito redimibile 3,50 per cento

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Red. 3,50 % (1934)	510470	Laudiero Teresa fu Pasquale moglie di Scala Oreste fu Francesco dom. a Nola (Napoli). Vincolato come dote della titolare	L. 2.978,50
Cons. 5 %	56198 (solo per il certif. di propr.	Fontana Federico di Antonino, minore sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da Fontana Antonio fu Federico dom. in Genova, col vincolo di usufrutto vit. a favore dello stesso Fontana Antonio fu Federico	» 3.245 —
Id.	375774 409885 438783 (solo per i certif. di usufr.)	Rossi Felice, Arnaldo, Ugo, Gustavo e Aida di Enrico, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Bagnoli del Trigno (Campobasso) e figli nascituri del detto Rossi Enrico. Vincolati di usufrutto vitalizio a favore di Colavecchio Maria-Giovanna fu Francesco dom. in Frosolone (Campobasso)	» 925 — 935 — 1.930 —
Red. 3,50 % (1934)	435144	Marchetti Ugo fu Paolo dom. in Verona	» 38,50
Id.	404123	Cenati Albino fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Radici Erminia fu Giovanni ved. Cenati dom. a Romano Lombardo (Bergamo)	» 98 —
Rendita 5 %	161688	Ente di Assistenza per l'Isola di Castelrosso (Rodi)	» 655 —
Cons. 5 %	251877 (solo per il certif. di propr.)	Lombardi Giuseppe fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Sebastianelli Maria-Carmina ved. di Lombardi Pietro dom. in Guardia Sanframondi (Benevento) con usufrutto vitalizio a favore di Sebastianelli Maria-Carmina fu Pasqualeantonio ved. di Lombardi Pietro	» 100 —
Red. 3,50 % (1934)	497367	Luppino Caterina e Francesco fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Lupoi Carmina ved. Luppino Francesco dom a Sinopoli (Reggio Cal.)	» 843,50
Cons. 3,50 %	126754	Godin Susanna di Giovanni maritata Godin Pietro fu Giacomo dom. a Prarostino (Torino)	» 52,50
Red. 3,50 % (1934)	38400	Carollo Ignazia di Giuseppe ved. di Tumbarello Bortolo dom. a Monte S. Giuliano (Trapani).	» 17,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 17 novembre 1940-XIX

Il direttore generale: [illegible]

(4459)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a cinque posti di ispettore metrico aggiunto in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, col quale sono stati elevati i limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, che reca norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato, ed i successivi Regi decreti 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, e 20 giugno 1939-XVII, n. 898, e la legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la stessa causa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente i titoli di preferenza per i pubblici impieghi e il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, relativo all'ammissione dei mutilati e invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, riguardante il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende ai militari inviati in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti di caduti della guerra europea, ed il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1082, che stabilisce la data fino alla quale si applicano le provvidenze medesime;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 3 gennaio 1939, n. 1, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, riguardante l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto 9 gennaio 1939-XVII, n. 206, che reca modificazioni al ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, contenente disposizioni per la priorità negli impieghi a favore dei capi di famiglia numerosa;

Vista la legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, contenente provvedimenti a favore di squadristi e di vecchi fascisti;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, le disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 19 ottobre 1940-XVIII, autorizzante l'espletamento dei concorsi nell'anno 1941-XIX;

Vista la nota 27 febbraio 1941-XIX, n 5874/1175.2.13/1.3.1. della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire il concorso per ispettore metrico aggiunto in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti di ispettore metrico aggiunto in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi (gruppo B, grado 11°).

A detto concorso non sono ammesse a partecipare le donne.

Sono altresì esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica, ed i cittadini italiani i quali abbiano contratto matrimonio con persone di nazionalità straniera posteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 (4 dicembre 1938).

Gli altri cinque posti dei dieci autorizzati col decreto del DUCE 19 ottobre 1940-XVIII, citato nelle premesse, sono riservati a favore dei richiamati alle armi dopo il loro congedamento.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che il candidato:

a) appartenga al P.N.F. o alla Gioventù italiana del Littorio, salvo le disposizioni di cui al R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, nei riguardi di mutilati ed invalidi di guerra;

b) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 30.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che alla data del presente bando di concorso siano impiegati di ruolo nell'Amministrazione dello Stato.

Il limite di età è protratto a 35 anni per coloro che durante la guerra 1915-18, hanno prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, per i legionari fiumani, per coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, prestato dal 5 maggio 1936-XIV, al 31 luglio 1939-XVII, abbiano partecipato a relative operazioni militari.

E' protratto a 39 anni per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra nonchè per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, limite riportato nel 6° comma del presente articolo.

I cennati limiti sono aumentati di quattro anni per gli aspiranti che risultino iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, che siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Detti limiti sono, inoltre, elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

c) sia cittadino italiano. Ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) sia provvisto di uno dei seguenti titoli di studio:

1) licenza di Regio istituto industriale o di un ex Regio istituto industriale di terzo grado;

2) diploma di maturità classica o scientifica;

3) diploma di geometra;

4) diploma di Regio istituto nautico;

5) diploma di licenza di Regia scuola mineraria.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo quelli riconosciuti corrispondenti ai suindicati, rilasciati dalle scuole del cessato Regime austro-ungarico. Sono ritenuti validi anche i diplomi di licenza di Istituto tecnico, sezione fisico-matematica e sezione agrimensura conseguiti ai sensi degli ordinamenti scolastici precedenti a quelli attuali.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, con l'indicazione precisa del proprio recapito, dovranno essere redatte su carta bollata da L. 6 e dirette al Ministero delle corporazioni. Direzione generale del personale della previdenza e del collocamento (Divisione metrica), cui dovranno pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio; o non risultino regolarmente documentate. Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma, in ogni caso, entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro nome, cognome, paternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato in data non anteriore a quella del presente decreto, da rilasciarsi su carta legale da L. 4 dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione. Sono dispensati dal presentare questo certificato i mutilati e gli invalidi di guerra.

Per gli iscritti al Partito da epoca posteriore al 28 ottobre 1922 il certificato può essere rilasciato dal segretario o dal vice segretario del Fascio di combattimento, nel quale caso, però, deve essere vistato dal competente segretario della Federazione del Fascio di combattimento o dal vice segretario federale, o dal segretario federale amministrativo.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 dovrà darne dimostrazione con certificato da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto o dal vice segretario facente funzione del segretario mobilitato.

Detto certificato deve contenere, oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta.

Il certificato deve essere firmato per ratifica dal Segretario o da uno dei Vice Segretari del P.N.F. o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito, appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Per gli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero e detto requisito è da comprovarsi mediante certificato su carta legale, rilasciato dal segretario dei Fasci all'estero in cui risiede l'interessato o direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica del Segretario o di uno dei Vice Segretari del P.N.F. o del segretario federale designato solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Agli effetti dell'ammissione degli italiani non regnicoli ai concorsi per pubblici impieghi, è riconosciuta l'equiparazione, a tutti gli effetti, della iscrizione al P.F.S. con quella al P.N.F. per cittadini sanmarinesi che si trasferiscono temporaneamente in Italia.

Ciò stante, i certificati di appartenenza al P.N.F. dei sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza

I certificati ante-marcia su Roma, invece, rilasciati secondo il caso dal Segretario del P.F.S. o dai Segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica nel modo dianzi esposto;

2) estratto dell'atto di nascita in conformità del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal podestà del Comune di residenza;

4) diploma originale o copia autentica del titolo di studio, di cui all'art. 2;

5) certificato medico rilasciato, a spese dell'interessato, da un ospedale militare del Regno comprovante che il concorrente possiede le condizioni fisiche prescritte dall'allegato 2 del presente decreto.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno, in luogo del certificato di cui sopra, il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14 n. 3 del R. decreto 28 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Detto certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo al servizio metrico, giusta le norme di cui all'allegato 2 del presente decreto.

Al certificato medico sarà applicata, in ogni caso, la fotografia dell'aspirante munita della sua firma per esteso, contrassegnata dalla firma del direttore dell'ospedale o dell'ufficio sanitario e del timbro del competente ufficio impresso parte sulla fotografia e parte sul certificato.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita medica collegiale militare e di escludere dal concorso coloro che non risultino idonei al servizio metrico;

6) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

7) certificato generale del casellario giudiziario;

8) certificato di buona condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha la residenza;

9) certificato di stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

10) fotografia recente del candidato, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

11) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

12) certificato dell'ufficiale dello stato civile, per i soli coniugati, da cui risulti se l'aspirante abbia o meno contratto matrimonio con persona straniera, e nell'affermativa, se vi fu autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 7 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto stesso.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè della dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, a condizione che tale attestazione indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta legale, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato redatto in carta legale del podestà del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

Art. 5.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo dovranno unire alla domanda un certificato, da rilasciarsi dal Ministero presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi della autorizzazione ministeriale o di autorità delegata.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 4), 5), 9) del precedente art. 4 e copia autenticata dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 3), 6), 8), 11) del precedente art. 4 quando vi suppliscano con un certificato, redatto in carta legale, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Art. 6.

I certificati di cui ai numeri 3), 5), 6), 7), 8) del precedente art. 4 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma o dal segretario della Regia procura di Roma.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Art. 8.

L'esame di concorso, secondo il programma allegato al presente decreto (alleg. 1) consisterà:

1) nelle prove scritte delle seguenti materie:
a) lettere italiane;
b) matematica;
c) fisica;
d) chimica;

2) in una prova orale delle materie di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) nonchè di elementi di diritto corporativo.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, nei locali che verranno, a suo tempo, indicati agli ammessi al concorso. La prova orale avrà luogo pure in Roma nei giorni e nel luogo che saranno all'uopo fissati.

Per i viaggi e per il soggiorno nella sede degli esami non spetta ai candidati indennità alcuna.

Ai candidati ammesi alla prova orale sarà dato tempestivo avviso del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove d'esame saranno osservate le norme degli articoli dal 35 al 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Gli esami scritti potranno durare sei ore al massimo, i candidati non potranno consultare che le tavole dei logaritmi, durante gli esami di matematica. L'esame orale avrà la durata massima di un'ora per ciascun candidato.

Art. 10.

Sugli esami giudicherà una Commissione che sarà nominata con apposito decreto ministeriale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi per ciascuna di esse.

Nella prova orale, i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva, e sarà approvata con decreto ministeriale.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 del R. decreto-legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1937; 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172; 3 e 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, nonchè delle leggi 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, e 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, per la ripartizione dei posti, i posti stessi saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza del disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, modificato con Regio decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156.

I concorrenti che abbiano superato gli esami e che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti vacanti oltre quelli messi a concorso.

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati, per decreto Ministeriale, ispettori metrici aggiunti in prova e compiono, secondo i termini e l'ordine che saranno stabiliti dal Ministero, il periodo di prova, in parte con il tirocinio teorico-pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi di Roma, e in parte presso gli uffici metrici provinciali, che saranno designati per ognuno di essi, insindacabilmente dal Ministero.

Ai suddetti compete il rimborso delle sole spese personali di viaggio in seconda classe per raggiungere la sede di Roma ove dovranno compiere il tirocinio teorico-pratico o per raggiungere le sedi degli uffici provinciali designati per il periodo di prova. Compete loro inoltre l'assegno lordo di L. 802,35 mensili e l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Quelli provenienti da altre Amministrazioni statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

I candidati che per soddisfare agli obblighi militari non possono frequentare il tirocinio teorico-pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi di Roma, potranno frequentare lo stesso tirocinio in un corso successivo.

Art. 12.

Con decreti Ministeriali sarà nominata la Commissione per gli esami di idoneità di cui agli articoli 14, 15 e 16 e sarà stabilito il programma dell'insegnamento da svolgersi durante il tirocinio teorico-pratico, di cui all'articolo precedente.

Art. 13.

Gli insegnanti delle varie materie da svolgersi durante il tirocinio teorico-pratico, terranno ciascuno un registro dal quale risultino le classificazioni riportate da ogni tirocinante nelle prove a cui dagli stessi sarà sottoposto.

Alla fine di ciascun bimestre ogni insegnante farà la media dei punti di merito assegnati ad ogni tirocinante durante il bimestre stesso e assegnerà pure un voto per la condotta.

Il direttore dell'Ufficio centrale metrico comunicherà al Ministero, entro la prima decade del bimestre successivo, mediante apposito prospetto firmato dai singoli insegnanti, i voti conseguiti.

I concorrenti che riportino in uno dei bimestri meno di nove punti nella condotta decadono dal diritto di proseguire il tirocinio.

Una Commissione composta dagli insegnanti delle materie nelle quali i tirocinanti si fossero dimostrati insufficienti e di due membri delegati dal Ministero sottoporrà, al termine del bimestre, ad una prova speciale sulle materie insegnate quei tirocinanti che non avessero ottenuto, nella classificazione, la sufficienza espressa in sei punti di profitto per ogni materia.

I tirocinanti i quali in dette prove non riportassero almeno sei punti decadono dal diritto di proseguire il tirocinio.

Art. 14.

Alla fine del periodo complessivo di prova o, a giudizio del Ministero, alla fine del corso di tirocinio teorico-pratico, gli ispettori metrici aggiunti in prova, dovranno superare un esame sulle materie loro insegnate in base ai programmi relativi.

Agli esami saranno ammessi coloro che avranno dato prova di assiduità, capacità e profitto. Di essi, che, in base all'esito dell'esame ed al servizio di prova prestato, risultassero idonei alla ammissione in carriera conseguiranno la nomina ad ispettore metrico aggiunto.

Per gli altri il Ministero potrà prolungare di sei mesi il tirocinio per un secondo giudizio definitivo, previa anche la ripetizione degli esami in cui eventualmente non avessero ottenuta l'idoneità.

Art. 15.

Il punto minimo per il conseguimento dell'idoneità, nelle prove di cui all'articolo precedente, sia in quelle scritte che nelle pratiche e nelle orali, è di sette decimi.

Per la graduatoria dei candidati sarà però adottata la media tra ognuno di tali punti e quella dei punti ottenuti, nei singoli bimestri nelle corrispondenti materie.

Art. 16

La nomina ai posti di ispettore metrico aggiunto sarà effettuata secondo l'ordine della graduatoria, di cui all'articolo precedente, e con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

In applicazione dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, a parità di merito, dovranno essere preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole, e questi ultimi, a quelli non coniugati.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e relative estensioni e dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli invalidi di guerra e degli ex combattenti.

Art. 17.

Gli ispettori metrici aggiunti in prova e gli ispettori metrici aggiunti, che non raggiungano nei termini stabiliti le residenze loro assegnate dal Ministero, saranno dichiarati rinunziatari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 marzo 1941-XIX

p. Il Ministro: AMICUCCI

PROGRAMMA DI ESAMI

A) *Lettere italiane*:

Tema di cultura generale, che dia modo al concorrente di dimostrare un sufficiente corredo di cognizioni, ed una corretta forma di scrivere in lingua italiana.

B) *Matematica*:

Calcolo dei numeri complessi - Potenza e radici dei numeri e delle espressioni algebriche - Estrazione della radice quadrata - Equazioni di 1° grado ad una o più incognite - Equazione di 2° grado ad una incognita - Equazioni trinomie riducibili ad equazioni di 2° grado. Sistemi di grado superiore al primo. Progressioni. Logaritmi. Applicazione dei logaritmi al calcolo numerico - Equazioni esponenziali - Eguaglianza e similitudine dei triangoli - Proprietà del circolo - Area delle figure piane - Rette e piani nello spazio - Angolo diedro e triedro e loro misura - Superficie e volume di un prisma, di una piramide, di un cilindro, di un cono, di una sfera e delle sue parti. Equivalenza dei corpi solidi - Linee goniometriche e loro variazioni - Relazione tra linee goniometriche di uno stesso arco - Risoluzione dei triangoli piani. Applicazione dei logaritmi nella risoluzione dei triangoli piani. Formule per calcolare l'area di un triangolo qualunque. Facili equazioni trigonometriche. Problemi relativi.

C) *Fisica*:

1) Proprietà generali della materia - Fenomeni fisici - Rappresentazioni grafiche.

2) Meccanica.

Cinematica: Moto e quiete - Traiettorie - Moto uniforme e moto vario - Moto uniformemente vario - Moto periodico (circolare oscillatorio) - Composizione dei movimenti. Statica - Concetto di forza, equilibrio, unità statica di forza - Composizione delle forze - Scomposizione di una forza in due complanari. Momento di una forza rispetto ad un punto - Composizione delle forze parallele - Coppie - Composizioni di più forze applicate comunque ai punti di un corpo rigido. Composizione di più forze parallele - Centro di gravità - Equilibrio dei corpi pesanti sospesi per un punto - Varie specie di equilibrio - Equilibrio dei corpi appoggiati su di un piano - Equilibrio di un corpo girevole intorno ad un asse. Equilibrio statico di meccanismi semplici, leve puleggia, asse nella ruota, piano inclinato, cuneo vite - Bilancia condizioni di stabilità, esattezza e sensibilità - Stadera. Dinamica - Principio d'inerzia - Resistenze passive - Proporzionalità fra forza ed accelerazione - Massa - Unità dinamica della forza, impulso e quantità di moto; azione e reazione - Forza centripeta e forza centrifuga - Principio dell'indipendenza delle azioni simultanee - Caduta dei gravi liberi - Moto dei gravi sul piano inclinato - Il pendolo e le sue leggi - Pendolo geodetico - Misura di g. - Lavoro - Forza viva - Principio della conservazione della energia - Potenza - Unità di lavoro - Elasticità dei solidi

3) Meccanica dei fluidi.

Idrostatica - Concetto di pressione e principio di Pascal - La pressione nei liquidi pesati - Unità di pressione - Principio di Archimede - Vasi comunicanti - Capillarità

Aerostatica - Principi generali dell'aerostatica - Pressione atmosferica - Variazioni della pressione atmosferica - Barometri e manometri - La legge di Boyle - La legge di Dalton.

Moto dei liquidi e dei gas - Movimenti dei liquidi - Pompe - Resistenza dell'aria - Cenno sulla navigazione aerea.

4) Calore.

Nozione di temperatura - Termometri e scale termometriche. Termometri a massimo e a minimo - Quantità di calore e caloria - Calore specifico e capacità termica - Cenno sui calorimetri - Legge di Dulong e Petit.

Propagazione del calore: condizione, convezione, irraggiamento - Vasi di Dewar.

Dilatazione termica: Dilatazione termica dei solidi; dilatazione cubica dei solidi; dilatazione termica dei liquidi; dilatazione termica dei gas. Equazione caratteristica dei gas - Variazioni di temperatura a volume costante - Gas reali e gas perfetti - Termometri a gas - Temperatura assoluta.

Cambiamento di stato fisico: fusione e solidificazione; soprafusione. evaporazione e proprietà dei vapori; evaporazione in seno dell'aria, ebollizione, calore di vaporizzazione, umidità atmosferica; Igrometri; vapori soprassaturi - Condensazione dei vapori - Temperatura critica - Cenno sulla liquefazione dei gas - Soluzioni; generalità e punti di ebollizione e di congelamento di esse.

5) Ottica.

Generalità sulla luce - Propagazione rettilinea della luce. Cenni di fotometria e fotometri.

Leggi della riflessione della luce - Specchi piani; specchi sferici; specchi concavi - Immagini prodotte dagli specchi concavi.

Relazione fra la distanza dell'oggetto e quella dell'immagine - Costruzione delle immagini. Specchi convessi (cenno). Rifrazione della luce e sue leggi. Riflessione totale. Il prisma ed i colori - Lenti - Lenti convergenti ed immagini da esse prodotte - Lenti acromatiche - Lenti divergenti.

Il cannocchiale ed il microscopio.

Velocità della luce - Qualche cenno sulla teoria della luce.

6) Elettricità.

Fenomeni principali di elettrostatica e grandezze che v'intervengono - Condensatori.

L'effetto Volta e la pila elettrica - Corrente elettrica costante nei conduttori di prima specie - L'elettrolisi: leggi ed applicazioni dell'elettrolisi - Accumulatori elettrici - Pile termoelettriche.

Magnetismo - Magneti naturali e artificiali - La legge di Coulomb per il magnesio - Campo magnetico - Campo magnetico terrestre - Elettro magnetismo - Campo magnetico prodotto da una corrente - Legge di Biot e Savart - Unità di misura elettromagnetiche - Sistema pratico di unità di misura elettriche - Selenoidi - Elettrocalamite - Soneria elettrica - Telegrafo - Calvanometri - Amperometri - Leggi di Ohm - Conduttori in serie e parallelo - Reostati - Legge di Joule - Applicazione degli effetti termici della corrente - Energia elettrica - Induzione elettromagnetica e leggi relative - Estracorrenti - Rocchetto di Ruhmkorff - Telefono - Anello di Pacinotti - Cenno sugli alternatori, motori e sul campo rotante. Trasporto della energia - Trasformatori statici.

Cenno sulle onde elettromagnetiche.

Problemi relativi a tutte le teorie precedenti.

D) *Chimica*:

Processi fisici e chimici - Generalità sui fenomeni chimici - Corpi semplici e composti - Sostituzione - Doppia decomposizione - Leggi delle proporzioni definite e multiple - Legge dei volumi di Gay - Lussac - Cenni sulla teoria atomica - Peso atomico - Simboli chimici - Corpi indecomposti - Formole chimiche - Peso molecolare - Equazioni chimiche - Problemi stechiometrici.

Metalloidi - Idrogeno - Ossigeno - Acqua - Acqua ossigenata - Gruppo degli Alogeni - Cloro - Bromo - Iodio e fluoro e loro idracidi - Principali composti ossigenati del cloro - Zolfo - Idrogeno solforato - Composti ossigenati dello zolfo - Acidi ossigenati dello zolfo.

Azoto - Composti idrogenati e ossigenati dell'azoto - Acidi ossigenati dell'azoto - Acqua ragia.

Fosforo - Composti idrogenati e ossigenati del fosforo - Acido fosforico.

Arsenico - Composti idrogenati e ossigenati dell'arsenico - Acido arsenico.

Antimonio - Composti idrogenati e ossigenati dell'antimonio - Tricloruro di antimonio.

Boro - Anidride carbonica - Acido borico - Borace.

Silicio - Composti alogenati e ossigenati del silicio - Acido silicico - Carburo di silicio.

Carbonio - Composti ossigenati del carbonio - Carbonati.

Metalli - Proprietà fisiche dei metalli, malleabilità, duttilità; durezza; tenacia; conducibilità per il calore e per l'elettricità; densità; fusibilità; volatilità.

Composti dei metalli - Leghe amalgame - Ossidi - Idrati - Generalità sui sali - Sali doppi - Isomorfismo - Azione dell'acqua e dell'elettricità sui sali - Sali acidi - Sali borici - Sali neutri.

Principi di elettrochimica - Teoria della dissociazione elettrolitica - Saturazione degli acidi con le basi - Azioni dei metalli sui sali - Azione reciproca sui sali - Idrolisi.

Processi generali di metallurgia - Metalli nativi - Ossidi - Trattamento dei solfuri - Processi di estrazione per via umida - Elettrometallurgia.

Stato naturale, proprietà fisiche chimiche e principali composti dei seguenti metalli: Potassio - Sodio - Ammonio - Calcio - Magnesio - Zinco - Mercurio - Rame - Argento - Oro - Alluminio - Stagno - Piombo - Bismuto - Ferro - Cromo - Manganese - Nichelio - Cobalto - Platino.

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

NORME

per il rilascio da parte degli ospedali militari del certificato medico di cui all'art. 4 del decreto.

Si tenga presente che il servizio metrico per sua natura non consente occupazioni sedentarie, ma richiede invece continuo moto per l'esecuzione delle operazioni sia negli uffici permanenti come in tutte le altre numerose località, ove i funzionari debbono per vari mesi dell'anno recarsi per compierle, accedendovi anche con i più disagiati mezzi di trasporto.

La natura stessa delle operazioni, non poco delicate come quelle metrologiche e quelle chimiche per l'esecuzione dei saggi richiede, d'altra parte qualità fisiche normali. Avuto a ciò riguardo, si tengano come base i seguenti requisiti fisici, necessari negli aspiranti ed il vigente elenco delle infermità, esimenti dal servizio militare con le varianti di cui appresso:

1) perimetro toracico non minore di m. 0.80 purchè lo sviluppo organico sia armonico nelle sue parti e l'originaria robustezza dell'individuo risulti evidente;

2) acutezza visiva nella misura minima di V. 1 per un occhio e V. 1 e mezzo per l'altro o di V. 2/3 per entrambi gli occhi, anche quando tali limiti siano raggiungibili con l'eventuale correzione della refrazione, mediante adatte lenti speciali, tollerando sia la miopia, che l'ipermotropia in una misura massima di cinque diottrie e purchè, se si tratta di affezione patologica, questa non sia tuttora in atto o suscettibile di ulteriore evoluzione;

3) acutezza uditiva minima di 1/2 per entrambi gli orecchi, purchè non esistano in atto lesioni organiche, specie purulenti suscettibili di ulteriore evoluzione e di conseguenza progressiva diminuzione della funzione uditiva.

Sono causa di esclusione:

a) l'ernia di qualsiasi specie e grado, il varicocele voluminoso e con atrofia del testicolo;

b) il diabete zuccherino e l'albuminuria;

c) la congiuntivite granulosa in qualunque stadio, la congiuntivite e blefarite cronica;

d) l'astigmatismo che, senza correzione con lenti, non consenta l'acutezza visiva stabilita al n. 2;

e) la discromatopsia;

f) tutte le affezioni tubercolari, anche se incipienti e solamente sospette, siano mediche che chirurgiche;

g) tutte le malattie nervose di qualsiasi grado, siano organiche o funzionali.

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1190)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Proroga del concorso per un nuovo tipo di recipiente per conserve

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto 8 marzo 1941-XIX con il quale è stato bandito un concorso a premi per la presentazione di un nuovo tipo di recipiente per conserve alimentari;

Considerato che la Mostra autarchica per le scatole ed imballaggi per conserve, che avrebbe dovuto tenersi in Parma dal 14 al 27 aprile 1941-XIX, avrà luogo invece, dal 18 maggio al 1° giugno 1941-XIX;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a premi per un nuovo tipo di recipiente per conserve alimentari, di cui all'art. 3 del decreto sopracitato, è prorogato al 1° maggio 1941-XIX.

I partecipanti al concorso dovranno far pervenire gli esemplari dei recipienti di loro ideazione alla Regia stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma, non oltre il 10 maggio 1941-XIX.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1266)

REGIA PREFETTURA DI BOLZANO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visti i propri decreti n. 24761-*bis* Sanità del 14 agosto, n. 27473 San., del 31 agosto, n. 29620 del 15 settembre, n. 32163 dell'11 ottobre, n. 33844 del 28 ottobre, n. 37158 del 27 novembre, n. 41417 del 30 dicembre, n. 2851 del 30 gennaio, n. 3238 del 3 febbraio e n. 6233 del 26 febbraio 1941, con i quali sono state conferite le sedi alle ostetriche vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta, vacanti al 30 novembre 1938;

Vista la rinuncia della ostetrica Degiampietro Giuliana alla sede di Falzes;

Viste le domande singole delle concorrenti con la richiesta in ordine preferenziale;

Visto l'art. 24 del R. decreto 11 marzo 1935 che approva il regolamento per i posti di sanitari dei Comuni della Provincia;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti n. 24761-*bis*, Sanità, n. 24743, n. 29620, n. 32163, n. 33844, n. 37158, n. 41417, n. 2851, n. 3238, n. 6233 la ostetrica Dono Noemi è assegnata alla condotta di Falzes.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bolzano, addì 22 marzo 1941-XIX

Il prefetto: PODESTÀ

(1233)

REGIA PREFETTURA DI MESSINA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il proprio decreto in data 26 ottobre 1940, n. 36958, col quale è stato provveduto all'assegnazione delle sedi alle ostetriche vincitrici del concorso a posti delle condotte ostetriche dei Comuni della Provincia, vacanti di titolari al 30 novembre 1938;

Considerato che le ostetriche Prochilo Maria e Currò Marina hanno fatto pervenire la rinunzia alle condotte di Galati Mamertino e Letojanni Gallodoro, rispettivamente assegnate;

Considerata l'opportunità di provvedere ai posti stessi, tenendo presente le richieste delle aspiranti in ordine alla graduatoria del concorso;

Veduto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il decreto prefettizio sopra indicato è modificato come segue:

1) L'ostetrica Prochilo Maria è vincitrice del concorso per la condotta del comune di Letojanni fraz. Gallodoro;

2) L'ostetrica Currò Concetta è vincitrice del concorso per la condotta del comune di Galati Mamertino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura e dei Comuni interessati, i quali provvederanno ai sensi dell'art. 56 del citato regolamento.

Messina, addì 11 marzo 1941-XIX

Il prefetto: D'EUFEMIA

(1171)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.